



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

***Gli incontri del giovedì
Dialoghi sul codice della crisi***

*Corso di aggiornamento professionale
per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356 ccii*

***L'inventario e
il programma di liquidazione
nella liquidazione controllata***

Premessa:

La liquidazione controllata è una procedura residuale ai sensi dell'art. 271, co. 1, CCII, plasmata sulla sorella maggiore «la liquidazione giudiziale».

Eventuali vuoti della disciplina dell'istituto sono colmati con il rinvio agli articoli della liquidazione giudiziale.

Nella sostanza la LC è il procedimento equivalente alla LG riproponendo la funzione essenziale di attività di monetizzazione dei beni del sovraindebitato, al fine di distribuirne il ricavato ai creditori nel rispetto della par condicio creditorum.

Articoli di riferimento

La liquidazione controllata (dall' art. 268 all' art. 277, CCII) è la terza procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Inventario dei beni e programma di liquidazione:

- Art. 268 CCII comma 4
 - Art. 270 CCII c. 2 lettera e) g) e c. 5
 - Art. 272 CCII, comma 2, 3 e 3 bis
- Articoli specifici della LC
-
- Art. 142 CCII
 - Art. 213 CCII comma 2, 3 e 4
- Articoli della LG



L'inventario

Art. 272 comma 2 «**Entro novanta giorni** dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore...Il liquidatore redige l'inventario nel più breve tempo possibile»

L'inventario viene redatto secondo le norme stabilite dal codice di procedure civile senza l'assistenza del cancelliere presente o avvisato il debitore.

Il liquidatore deve redigere verbale delle attività compiute allegato reportage fotografico dei beni mobili inventariati, sì da consentire l'immediata identificazione degli stessi.

L'inclusione del bene nell'inventario attua una forma di destinazione alla liquidazione concorsuale ed al soddisfacimento dei creditori.

L'inventario beni immobili

Il liquidatore provvederà alla nomina del perito per la stima dei beni acquisiti all'attivo della procedura (beni mobili di valore non modesto, immobili o aziende).

La nomina del perito quindi non necessita di autorizzazione del GD. Eventualmente si può procedere con un'informativa.

Attenzione:

- Indipendenza
- Pregressa esperienza
- Preventivo del compenso



Quali beni sono da inventariare?

L'inventario dei beni non è altro che lo stato delle attività anche ai fini della lett. e) dell'art. 270, CCII «Il Tribunale ordina la consegna o il rilascio dei **beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi.** Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore (ai sensi dell'art. 216, co.2)»

Ad esempio: Auto funzionale all'attività lavorativa



Attenzione: «quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti»
Questo anche nel caso in cui il bene rimanga a disposizione del debitore fino alla fine della procedura.

Cosa non è compreso..

Art. 268, comma 4, CCII indica quali beni non sono compresi nella liquidazione controllata:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

La quota di reddito destinata al mantenimento del debitore e della sua famiglia..

Art. 268 c. 4 lett. b) CCII «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»

Una volta aperta la LC il liquidatore, al fine di consentire al GD di fissare la quota di reddito da riservare al sovraindebitato ex art. 268 c. 4 lett. b) CCII, depositerà tempestivamente il **proprio parere motivato** corredato da tutta la documentazione utile alla decisione.

Un volta fissato dal GD la quota andrà inserito nel programma di liquidazione che il sovraindebitato si impegna a versare mensilmente la differenza.

Programma di liquidazione

Gli articoli di riferimento sono:

- *Art. 272 comma 2, 3 e 3bis CCII*
- *Art. 213 commi 2, 3, e 4 CCII*
- *Art. 216 CCII*

ATTENZIONE ALLA SCADENZA diversa dalla LG!!



*Art. 272 comma 2 CCII : «**Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata** il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.»*



Proroga?

Programma di liquidazione

Art. 272 comma 3 e 3bis CCII :

«Il programma deve assicurare la **ragionevole durata** della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per **tre anni decorrenti dalla data di apertura**. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire»

«Sono compresi nella liquidazione controllata anche **i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione**, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi»

Rinuncia beni non convenienti..

Art. 213 comma 2 CCII:

Il liquidatore, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appare manifestatamente non conveniente.

In questo caso, il liquidatore fa istanza al GD che una volta autorizzata la rinuncia viene comunicata ai creditori e ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Si presume manifestatamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi

Programma di liquidazione

Art. 213 commi 3 e 4 CCII:


«Il programma è **suddiviso in sezioni** in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.»

«Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.»


Metodo di liquidazione

Il liquidatore adotterà quale metodo di liquidazione dei beni, mobili ed immobili, quello disciplinato dall'art. 216 CCII, di conseguenza:

- Utilizzo procedure competitive
- Utilizzare stime effettuate da perito/esperto
- Assicurare adeguate forme di pubblicità



*Portale delle
vendite pubbliche*



*Altra pubblicità prevista nel programma di
liquidazione. Ad esempio: siti immobiliari,
volantini, cartelli ecc.*

**Almeno 90 gg per gli immobili, ma non meno
di 30gg salvo casi di assoluta urgenza da
sottoporre al GD per approvazione**

Ricapitolando...

Nel programma di liquidazione vanno inserite in sezioni separate i vari beni, mobili, immobili, crediti e azioni che si intende eseguire. (Se è già stata presentata l'istanza ribadire la rinuncia alla liquidazione di alcuni beni).

Per ogni tipologia di bene indicare:

- *Le modalità di liquidazione;*
- *Le tempistiche (almeno un primo esperimento di vendita nell'anno, e due nel secondo);*
- *Le modalità di pubblicità;*
- *I costi previsti.*

Inserire una sezione sulla liquidità che perviene mensilmente.

Se è andato tutto bene il programma di liquidazione viene approvato!!!!!!

Successivamente il liquidatore dovrà:

- Depositare distinte istanze per il compimento di ogni attività al fine di ottenere l'autorizzazione per il compimento degli atti conformi al programma approvato (art. 213 c. 7 CCII);
- relazionare al GD ogni **sei mesi** sull'andamento dell'attività di liquidazione.



**ATTENZIONE A QUESTA SCADENZA,
il mancato deposito delle relazioni
semestrali costituisce causa
di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini
della liquidazione del compenso
(Art. 275 c. 1 CCII)**



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**

Grazie dell'attenzione